



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. nr. 32967/10-1/Gab

Cremona, 30 novembre 2010

AL SIG. PRESIDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DI = CREMONA =

AI SIGG.
SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA
= LORO SEDI =

AL SIG.
VICE SINDACO DEL
COMUNE
DI = RIVOLTA D'ADDA =

OGGETTO: Direttiva interministeriale in materia di registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

I Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute hanno rappresentato di aver ricevuto da alcuni comuni delle richieste di parere in merito alla possibilità di istituire, presso i medesimi enti, appositi registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà afferenti i trattamenti medici che ogni cittadino intenda ricevere o rifiutare nel caso in cui perda la capacità di esprimere la propria volontà.

Al riguardo, informo che i citati Dicasteri hanno emanato, in data 19 novembre 2010, una direttiva per chiarire la delicata e complessa problematica.

Con il citato documento si rappresenta che, in linea generale, la materia del "fine vita" rientra nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale e non risulta da questi regolata. L'intervento del comune in questi ambiti appare, pertanto, esorbitante rispetto alle competenze proprie dell'ente locale e si traduce in provvedimenti privi di effetti giuridici.

L'istituzione dei registri presso le Pubbliche Amministrazioni risponde, infatti, alla preminente finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni (provenienza e data di deposito di un determinato documento, dati identificativi di una persona etc.).

Detto documento evidenzia, inoltre, che il compito di disciplinare la materia delle certezze giuridiche, implicando rilevanti effetti che possono anche condizionare l'esercizio



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

di diritti fondamentali, è sempre stato riservato allo Stato, al quale spetta di stabilire quali siano gli effetti probatori degli atti conservati da pubblici ufficiali (artt. da 449 a 455 del codice civile per quanto riguarda gli atti di stato civile).

E' opportuno precisare che, la cennata attribuzione è stata, inoltre, confermata dall'articolo 117 della Costituzione, il quale assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in via generale, l'ordinamento civile e specificatamente le materie, tra l'altro, di stato civile e anagrafi.

Infatti, in questo settore il comune, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000 , nr. 267, gestisce, per conto dello Stato e tramite il sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, solo i servizi elettorali, di stato civile e di anagrafe. L'ultimo comma di detto articolo, recita altresì, che *"ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie"*.

Da ciò ne deriva che nessuna norma di legge abilita il comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento.

La direttiva in parola sottolinea, inoltre, che in tali materie una legge dello Stato è particolarmente necessaria perché vengono implicati anche altri aspetti come la tutela della salute, della famiglia e della privacy, nell'ambito delle quali il comune non può certamente agire in assenza di una disciplina statale che ponga principi e definisca le competenze di vari soggetti pubblici coinvolti.

Infatti, lo stesso articolo 117 della Costituzione, al comma secondo, lettera p), riconosce la legislazione esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. In tale prospettiva risulta evidente che le funzioni amministrative attinenti alle dichiarazioni anticipate di volontà, che investono la sfera personale dell'individuo, sono materie riservate alla competenza del legislatore nazionale.

Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, i predetti Dicasteri non rinvergono elementi idonei a ritenere legittime le iniziative volte alla introduzione dei registri per le dichiarazioni anticipate di trattamento. In tale quadro si potrebbe, anzi, ipotizzare, nel caso in cui si intenda dar comunque corso ad iniziative del genere, un uso distorto di risorse umane e finanziarie, con eventuali possibili responsabilità di chi se ne sia fatto promotore.

Tutto ciò premesso, richiamo l'attenzione delle SS.LL. in merito alla delicata questione rappresentata dai predetti Dicasteri con la citata direttiva interministeriale.

IL PREFETTO
(Bruno di Clarafond)

mp/FF